

Settemari perde in Appello

Il caso Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso delle società che da venti anni offre servizio di ormeggio nello specchio acqueo che insiste nel porto di Ponza. Non rispettò le nuove prescrizioni che ridimensionavano lo spazio che occupavano i pontili

IL FATTO

La quinta sezione del Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da Settemari s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, riguardo l'occupazione dello specchio acqueo nell'area portuale con un pontile.

In via definitiva i giudici di secondo grado hanno respinto l'appello e condannato la società al pagamento delle spese e rifondere il Comune di Ponza di 3mila euro.

La Settemari aveva impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione staccata di Latina, con la quale era stato dichiarato irricevibile il ricorso contro la nota del gennaio 2015, del Comune di Ponza con cui veniva modificata la concessione di uno specchio acqueo di metri quadrati 680 all'interno del porto per l'ormeggio di unità da diporto proprie e di terzi, con allestimento di pontili galleggianti e gavitelli.

Il provvedimento comunale impugnato precisava che le prescrizioni da osservare per l'ormeggio di imbarcazioni di terzi erano quelle previste nella nota dell'Ufficio locale marittimo del 2005 e non già, come indicato nell'atto nella nota n. 3775 in pari data.

Ulteriore precisazione era la



Una veduta del porto di Ponza con i pontili sullo sfondo

modifica del verbo, dal modo condizionale ("dovrebbe") riferito all'osservanza di tale nota da parte del concessionario all'indicativo ("deve"). A fondamento della dichiarazione di irricevibilità del ricorso il Tribunale ha posto la circostanza che la nota impugnata si era limita-

**Nei confronti della srl
erano state elevate
delle contestazioni
di violazioni al codice
della navigazione**

ta ad una mera rettifica di errore materiale di prescrizioni relative all'utilizzo della concessione vigenti sin dal suo rilascio e che avrebbero pertanto dovuto essere impuginate allora.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'errato riferimento al numero di protocollo del

provvedimento dell'autorità marittima richiamato nell'atto di concessione, "sottoscritto dalla ricorrente", e l'impiego del verbo condizionale, non inficiassero l'efficacia immediata della prescrizione.

La Settemari ha quindi proposto appello, criticando la dichiarazione di irricevibilità del ricorso e riproponendo le censure di irragionevolezza delle prescrizioni recate dal provvedimento comunale impugnato. Per resistere all'appello si sono costituiti il Comune di Ponza e, con comparsa di forma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nell'appello al Consiglio di Stato la Settemari ha sostenuto affermandosi «titolare da oltre vent'anni di concessione demaniale per l'ormeggio di unità da diporto nell'ambito del porto polifunzionale di Ponza con decorrenza stagionale 1 maggio - 30 settembre con allestimento di pontili galleggianti e gavitelli». Nelle more del processo è emerso che la società era stata diffidata, che le erano state elevate delle contestazioni di violazioni al codice della navigazione per avere consentito l'ormeggio di imbarcazioni di terzi, in violazione dei limiti alla concessione allora vigente. I giudici non hanno così accolto la tesi difensiva della Settemari e ritenuto che la stessa ha ignorato le prescrizioni relative all'occupazione dello specchio acqueo. ●